



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 25_2022 DEL 21 GIUGNO 2022

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it







Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2022	
SCADENZARIO GIUGNO 2022	3
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS	3
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	3
30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI	3
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022	4
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	4
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	4
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI	5
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	5
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**	5
FESTIVITÀ	6
GIUGNO 2022	6
LUGLIO 2022	ε
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
MINISTERO DEL LAVORO, CHIARIMENTI SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO	7
MANCATA APPLICAZIONE DEL REGIME IMPATRIATI: COSA ACCADE PER RECUPERARE LE IMPOSTE	9
FONDO METASALUTE, FLEXIBLE BENEFIT 2022	11
FOCUS	13
ULTERIORE QUINQUENNIO PER IL REGIME IMPATRIATI, NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE	13
IL QUESITO DEL MESE	15
CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA	15
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	17
ASSISTENZA FISCALE 2022, L'INPS ATTIVA I SERVIZI AL CITTADINO PER LA VERIFICA DEI CONGUAGLI 730	17

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.









ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2022

I coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2022 al 14 giugno 2022, è pari a 3,732345.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

i seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	









SCADENZARIO GIUGNO 2022

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

s i ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vige il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI

ino a questa data i soggetti fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Per i soli nuovi lavoratori fragili, definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022, se l'attività non può essere svolta in smart working l'assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero con relativa prestazione economica.









SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2022

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
- oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
 - b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.





^{*}Termine posticipato a lunedì 18 luglio in quanto cadente di sabato





20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

S cade il 20 luglio il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS**

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

**Termine posticipato a lunedì 1° agosto in quanto cadente di domenica









FESTIVITÀ

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2022

Per il mese di Luglio non sono previste festività.









NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO, CHIARIMENTI SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

A l fine valorizzare in maniera significativa l'apprendistato di primo livello, ancora poco utilizzato, e favorirne l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, di concerto con Inps, Inail, Inl, Anpal, Inapp, Regioni e parti sociali. Con tale circolare, sono state fornite le istruzioni e le soluzioni interpretative in materia di apprendistato di primo livello, già disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015 oltre che dal decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

Diversi sono i punti trattati nella circolare: il perimetro di applicazione del contratto di apprendistato, la formazione come elemento essenziale, la durata minima e massima, e la fornitura di specifiche indicazioni circa la valutazione e la certificazione delle competenze. Inoltre, il Ministero pone fortemente l'attenzione sul ruolo cruciale della funzione tutoriale, a garanzia della trasparenza e dell'attestazione delle attività svolte dall'apprendista e delle competenze acquisite dallo stesso al termine del periodo formativo, chiarendo anche le condizioni sul doppio status studente/lavoratore.

Come noto, l'obiettivo del contratto di apprendistato di primo livello è quello di consentire ai giovani tra i 15 e i 25 anni di conseguire un titolo di studio di maturità tramite un percorso di formazione; al termine del percorso è possibile proseguire il rapporto di lavoro, prorogando il contratto o assumendo l'apprendista, rispettando ad ogni modo gli obblighi relativi alla durata e alle garanzie assicurative. È possibile instaurare un rapporto di apprendistato per attività familiari non occasionali, così come è possibile che gli apprendisti vengano assunti da datori di lavoro che hanno sede legale o operativa in una regione diversa da quella dell'istituto di formazione.

Per attivare l'apprendistato il soggetto deve essere regolarmente iscritto ad un percorso formativo e il contratto può essere attivato prima dell'avvio di quest'ultimo (laddove il soggetto risulti già iscritto), o anche successivamente, a condizione che sia rispettato il limite di durata minima di 6 mesi e di orario minimo. Ad ogni modo, i percorsi, l'istruzione e la formazione professionale, devono essere approvati dall'amministrazione regionale competente.

Il termine conclusivo del contratto, invece, si associa solitamente all'esame finale. In questo caso, il contratto può essere risolto oppure può essere trasformato, proseguendo il rapporto lavorativo sottoforma di apprendistato professionalizzante oppure con un contratto a tempo indeterminato. Gli istituti dovranno comunicare alle aziende l'esito degli esami entro 3 giorni dalla pubblicazione in modo da consentire una eventuale proroga o trasformazione del contratto nei tempi previsti per la comunicazione obbligatoria.

Sotto l'aspetto della valutazione e della certificazione delle competenze, sia il tutor aziendale, sia quello dell'istituto di formazione, devono indicare nel piano individuale le attività svolte e le competenze acquisite come previsto dagli standard formativi di riferimento.









Nel contratto di primo livello l'apprendista assume lo status di studente-lavoratore. Su tale aspetto invece le due dimensioni non sono alternative ma complementari: ne consegue che al lavoratore viene riconosciuta la relativa retribuzione e contribuzione per l'attività lavorativa svolta così come tutte le altre tutele assicurative tutele previste da un normale rapporto di lavoro. Resta assodato che, in caso di sospensione involontaria dell'attività l'apprendista può giustificare l'assenza come studente o come lavoratore.









MANCATA APPLICAZIONE DEL REGIME IMPATRIATI: COSA ACCADE PER RECUPERARE LE IMPOSTE

C on la risposta n. 275/2022 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di recupero delle maggiori imposte assolte dai dipendenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 a seguito dell'esercizio delle Stock Option e della mancata applicazione del regime impatriati, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

L'istante, una società appartenente ad un gruppo multinazionale in cui risultano attivi molteplici programmi di mobilità internazionale che hanno consentito al personale dipendente di trasferire la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l'attività lavorativa a distanza, intendeva riconoscere il predetto regime agevolativo detassando i redditi prodotti nel territorio nazionale.

Tra le somme corrisposte ai dipendenti, oltre alla normale retribuzione, rilevano quelle derivanti dalla partecipazione ad un piano azionario implementato dal Gruppo a favore di dipendenti con specifici requisiti di seniority aziendale ed i titoli sono riconducibili a due tipologie: Stock Options e Restricted Stock Units (di seguito anche RSU). Le prime garantiscono il possesso di un diritto di opzione non trasferibile sulle azioni della Capogruppo, esercitabile decorso un determinato periodo di maturazione (cd. vesting period, avente una durata generalmente di dieci anni) e previo pagamento di un prezzo prefissato in sede di assegnazione del diritto di opzione. Le seconde garantiscono, invece, al possessore il diritto di ricevere un numero di azioni predeterminato e senza il pagamento di alcun corrispettivo al termine del periodo prefissato e al raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

L'Istante, richiamando la risposta n. 78/2020, riteneva che tale tipologia di redditi possa beneficiare del richiamato regime speciale per i lavoratori "impatriati", nella misura in cui il relativo periodo di maturazione si fosse svolto in territorio italiano. Tuttavia, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, le componenti reddituali derivanti dai suddetti piani di azionariato, avevano scontato l'ordinaria tassazione per ragioni legate all'impostazione del software utilizzato per l'elaborazione della busta paga mensile e, in sede di elaborazione delle Certificazioni Uniche, l'istante non aveva dato evidenza di tale erronea quantificazione tramite la compilazione dell'apposita annotazione (contraddistinta con i codici CQ, CR e CS), impedendo ai lavoratori interessati di recuperare le maggiori ritenute subite.

La società istante, pertanto, intendeva procedere al ricalcolo del reddito imponibile applicando la detassazione nei casi previsti e rimborsando i beneficiari delle maggiori ritenute operate, provvedendo contestualmente alla presentazione di un Modello 770 integrativo e rettificando le Certificazioni Uniche per ristabilirne la coerenza, in linea con l'articolo 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando il regime fiscale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, in relazione alle modalità di fruizione ha chiarito che il lavoratore interessato debba presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che eserciterà il beneficio in sede di conguaglio fiscale a partire dalla data di assunzione mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile. Laddove il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Con riferimento al caso di specie, fermo restando che la società abbia riconosciuto il regime "impatriati" su espressa richiesta scritta da parte dei lavoratori interessati, per i quali ricorrono tutte le condizioni di legge, la mancata inclusione nella retribuzione agevolabile del reddito derivante dall'esercizio delle Stock Options









o dal vesting delle RSU era stata attribuita ad «una problematica nell'impostazione del software utilizzato» per l'elaborazione delle buste paga. Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ha dato parere favorevole consentendo alla società di procedere al ricalcolo del reddito di lavoro dipendente imponibile per gli anni 2019 e 2020 in capo ai beneficiari applicando la detassazione, effettuando il rimborso delle maggiori ritenute operate, presentando il Modello 770 integrativo e rettificando le Certificazioni Uniche.

Per quanto riguarda l'anno di imposta 2021, preso atto dell'impossibilità di procedere al riconoscimento del beneficio nell'ambito delle operazioni di conguaglio di fine anno, l'istante potrà esporre nella Certificazione Unica 2022, utilizzando le apposite annotazioni, la corretta quantificazione del reddito imponibile agevolato per consentire ai beneficiari di recuperare le maggiori ritenute subite direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.









FONDO METASALUTE, FLEXIBLE BENEFIT 2022

I Fondo Metasalute (il Fondo Sanitario dei Lavoratori Metalmeccanici), con comunicato del 23 maggio 2022, ha precisato che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, per l'anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l'importo previsto dal Flexible Benefit.

Specifica il fondo che questa nuova opzione non determinerà l'upgrade al piano D, ma l'attivazione di un'offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario ("Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo").

L'offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all'art. 12 del Regolamento. L'offerta non è attivabile per i familiari iscritti in forma gratuita, né per i familiari non a carico iscritti a pagamento. In caso di passaggio in continuità ad una nuova azienda l'opzione Flexible Benefit resterà attiva purché, appunto, la copertura non subisca interruzioni.

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l'opzione Flexible Benefit all'interno dell'Area Riservata Azienda.

I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l'offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.

Le prestazioni aggiuntive sono le seguenti:

- indennizzo per gravi malattie, (cancro, ictus celebrale, insufficienza renale, insufficienza epatica cronica terminale, coma, trapianto d'organo come ricevente), e verrà riconosciuto un indennizzo economico di 10.000 euro se al lavoratore viene diagnosticata, dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa, l'entrata in coma o una delle gravi malattie specificate.
- visita di controllo, prevenzione dermatologica, prevenzione odontoiatrica o in alternativa una radiografia endorale ai fosfori. Il lavoratore potrà scegliere una tra tre prestazioni e solo in forma diretta presso le strutture convenzionate.

Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta, l'azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all'interno della propria area riservata. La procedura guidata consentirà di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all'importo dell'offerta Flexible Benefit moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.

L'importo da versare al Fondo per l'adesione al Piano Flex 2022 del singolo dipendente è pari a 182 euro e su tale somma l'azienda è tenuta a corrispondere il contributo di solidarietà del 10%. Il pagamento del MAV Flexible Benefit dovrà essere effettuato dall'azienda entro e non oltre il giorno 7 giugno 2022. Il regime diretto sarà attivo dal 15 giugno. Le richieste di indennizzo previste dall'offerta sanitaria Flexible Benefit e









relative ad eventi rientranti nell'operatività del piano (dal 1° giugno 2022) potranno essere presentate a partire dal 15 giugno.









FOCUS

ULTERIORE QUINQUENNIO PER IL REGIME IMPATRIATI, NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE

Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello n. 321/2022 pubblicata lo scorso 3 giugno ha fornito chiarimenti in materia di regime impatriati, in particolare sulla facoltà dell'esercizio dell'opzione per usufruire dello speciale regime per un ulteriore quinquennio agli italiani non iscritti all'Aire.

L'Istante, una lavoratrice con doppia cittadinanza, italiana e serba, dichiarava di aver iniziato la propria carriera lavorativa presso una banca in Serbia dal 1999. A decorrere dal mese di luglio 2016, la lavoratrice veniva distaccata in Italia, presso un altro istituto finanziario e dal mese di novembre dello stesso anno, decisa a rimanere in Italia, presentava richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente. Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione acquisita dall'Istante, la società italiana distaccataria le offriva una posizione lavorativa con un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2018. A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la contribuente ha beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e, giunta al termine del primo quinquennio interpellava l'Agenzia per richiedere chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere all'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di fruire del regime speciale per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026. A tal fine, la lavoratrice specificava che:

- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, conseguita solo nel 2018;
- ha fruito a decorrere dall'anno 2017 del regime impatriati, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- ha una figlia minorenne a carico.

Come noto, l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito "decreto Crescita") ha modificato alcuni dei requisiti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati ed ha ulteriormente previsto che, al verificarsi di determinate condizioni, il beneficiario può ottenere l'estensione del periodo agevolabile per un ulteriore quinquennio. Infatti, la norma prevede che possono accedervi coloro che soddisfano le seguenti condizioni: «a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

La Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 aveva chiarito che, con l'articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015, il legislatore aveva introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta per i contribuenti con almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo, oppure che avessero acquistato un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Successivamente l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel detto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale









per lavoratori impatriati), a coloro «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Pertanto, la richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, le persone fisiche che:

- durante la loro permanenza all'estero siano state iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ovvero siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- risultino già beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

La legge di Bilancio 2021, dunque, restringe la platea dei potenziali fruitori dell'opzione: di fatto, restano esclusi dalla possibilità di esercizio dell'opzione coloro che non siano stati iscritti all'AIRE e i cittadini extracomunitari, anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati. Con riferimento al caso di specie pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che l'Istante, cittadina extracomunitaria che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era iscritta all'AIRE, non sia in possesso dei requisiti per esercitare l'opzione di cui al citato articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020.









IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUZIONE INAIL MEMBRO CDA



In data 31/03/2022 è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento dirigenziale dell'amministratore delegato di una società cliente.

In data 01/04/2022 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione con conseguente elaborazione di un cedolino da collaboratore per la liquidazione del compenso da consigliere.

Esiste l'obbligo assicurativo Inail con la suddivisione del pagamento dei contributi 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico del collaboratore o esistono dei casi di esenzione?



La circolare INAIL 32 dell'11 aprile 2000, ha previsto che: "In attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1, lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5, l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Dette disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile 2000.

Il menzionato articolo prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.









1.1 SOGGETTI ASSICURATI I soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche"- sono i percettori di:

"redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Quindi anche in questa casistica bisogna valutare se il consigliere svolga una delle attività previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 ovvero un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti (art. 5, D.Lgs. n. 38/2000). Anche l'uso di un PC prevede l'obbligo assicurativo per il "rischio elettrico".









NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

ASSISTENZA FISCALE 2022, L'INPS ATTIVA I SERVIZI AL CITTADINO PER LA VERIFICA DEI CONGUAGLI 730

C on il messaggio n. 2499 pubblicato lo scorso 21 giugno sul proprio portale online, l'INPS ha comunicato l'avvio delle attività di assistenza fiscale e l'attivazione di specifici servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali. Di seguito si riporta il testo del messaggio.

Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2022, l'Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

A tale riguardo si ricorda che l'Istituto può prestare l'assistenza fiscale solo qualora nell'anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante.

Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare).

Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2022.

L'Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2022, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale, ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l'Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto "diniego"). A titolo esemplificativo, non è ammessa l'assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, di indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d'imposta precedente.

Si evidenzia che, a fare data dal 1° luglio 2022, in ottemperanza all'articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), le funzioni previdenziali sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI), verranno trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'INPS procederà a liquidare:

- le pensioni;
- i trattamenti di disoccupazione e quelli di cassa integrazione guadagni.

A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un









professionista abilitato, avrà quale sostituto d'imposta l'INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.

Nel caso in cui venga indicato l'INPGI come «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio» al posto dell'INPS, la dichiarazione verrà respinta dall'INPGI tramite diniego.

In questi casi il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione (integrativo di tipo 2) inserendo l'INPS come nuovo sostituto d'imposta.

Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia nulla e conseguentemente continueranno a indicare l'INPGI quale «sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio».

Per ogni approfondimento si richiamano le istruzioni fornite, come di consueto, con il manuale a uso dei CAF e dei professionisti abilitati al 730 con sostituto d'imposta INPS, pubblicato sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it), nella scheda dedicata all'assistenza fiscale.

Ciò premesso, ai fini dell'assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l'accesso ai servizi on line dell'INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app "INPS mobile", scaricabile da "Play Store" e da "App Store".

Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:

- avvenuta ricezione da parte dell'INPS delle risultanze contabili trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l'INPS sia il sostituto d'imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all'Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d'imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'INPS.

Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall'INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.

Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell'eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: "Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: "Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga".









Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale dell'Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d'acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.

L'applicazione dell'annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.

Qualora la richiesta pervenga dopo l'elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.

Dal 2020 l'INPS riceve le risultanze contabili esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate e, pertanto, comunica solamente alla stessa Agenzia i casi per i quali non è tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto "diniego").

Nei casi in cui l'Istituto, successivamente all'avvio dell'assistenza fiscale, si trovi nell'impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un'apposita comunicazione all'interessato o agli eredi dello stesso, con l'invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, anche all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell'unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.

In merito, si ricorda che, come previsto nelle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (cfr. il paragrafo 9.1 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013), la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro il mese di novembre.

Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all'elaborazione delle prestazioni, si precisa che non è possibile garantire l'applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno.









HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- Newsletter settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- Assistenza telefonica nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo
 e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della
 normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative,
 sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico dottrinale;
- Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.



